

**Legge regionale 21 febbraio 2017, n. 6 (BUR n. 21/2017)
(Novellazione) – Testo storico**

**MODIFICHE ED INTEGRAZIONI ALLA LEGGE REGIONALE 23
APRILE 1990, N. 32 “DISCIPLINA DEGLI INTERVENTI
REGIONALI PER I SERVIZI EDUCATIVI ALLA PRIMA
INFANZIA: ASILI NIDO E SERVIZI INNOVATIVI”**

**Art. 1 - Modifiche degli articoli 8 e 15 della legge regionale 23
aprile 1990, n. 32 “Disciplina degli interventi regionali per i
servizi educativi alla prima infanzia: asili nido e servizi
innovativi”.**

1. Il comma 4 dell’articolo 8 della legge regionale 23 aprile 1990, n. 32 è sostituito dal seguente:

“4. Hanno titolo di precedenza per l’ammissione all’asilo nido nel seguente ordine di priorità:

a) i bambini portatori di disabilità;

b) i figli di genitori residenti in Veneto anche in modo non continuativo da almeno quindici anni o che prestino attività lavorativa in Veneto ininterrottamente da almeno quindici anni, compresi eventuali periodi intermedi di cassa integrazione, o di mobilità o di disoccupazione.”.

2. Al comma 4 dell’articolo 15 della legge regionale 23 aprile 1990, n. 32 le parole: *“menomati o disabili”* sono sostituite dalle parole: *“portatori di disabilità”*.